



STATUTO SOCIALE

(conforme alle modifiche del D.L. 22 marzo 2004, n.72, convertito con modificazioni nella L. 21 maggio 2004, n. 93)

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita in Mozzecane, all'indirizzo via Mediana n. 2 (presso gli impianti sportivi), la Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "Fortitudo Basket Mozzecane A.S.D.", di seguito denominata brevemente Associazione.

Art. 2 - Scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica della pallacanestro intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della pallacanestro. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della pallacanestro nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della pallacanestro.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli Associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazione volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive imposte dalla legge, dal CONI e a tutte le disposizioni statutarie della Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.
6. L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 3 - Durata

1. La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre del 2050.

Art. 4 - Domanda di ammissione

1. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti derivanti.

2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta.
3. I Soci si distinguono in:
 - **sostenitori:** sono tali coloro i quali, oltre a usufruire degli impianti e le attrezzature sportive per il conseguimento dello scopo sociale, partecipano attivamente alla gestione dell'Associazione;
 - **ordinari:** sono tali coloro i quali usufruiscono degli impianti e le attrezzature sportive per il conseguimento dello scopo sociale;
 - **juniores:** con età inferiore ai 18 anni;
 - **aggregati:** sono tali le persone fisiche atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell'Associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.
4. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo statuto ed eventuali regolamenti.
5. La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato.
6. La domanda si intende comunque accolta in assenza di un provvedimento di diniego del Consiglio Direttivo medesimo (cosiddetto "tacito assenso") entro entro il termine di 30 (*trenta*) giorni dalla data di ricevimento della domanda.
7. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea nella sua prima convocazione
8. In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.
9. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 - Diritti e doveri degli Associati

1. Tutti gli associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali e possono essere eleggibili alle cariche sociali se:
 - hanno un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi;
 - non hanno avuto condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 - non hanno riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
 - non hanno subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.Tale diritto verrà automaticamente acquisito dagli associati minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento.
3. Gli associati sono tenuti all'osservanza delle norme dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e deliberazioni prese dagli Organi sociali, di versare la quota

associativa, di condividere le finalità ed essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

Art. 6 - Decadenza dei Soci

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - morte;
 - dimissione volontaria;
 - morosità protrattasi per oltre 2 (*due*) mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - scioglimento dell'Associazione.
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
3. Avverso tale provvedimento di radiazione gli associati possono ricorrere in prima istanza all'assemblea e, occorrendo, in seconda agli Organi di Giustizia del C.O.N.I.; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. Gli associati si impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio all'infuori di quelle previste dal presente statuto.
4. In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento, dimissioni, radiazione o decesso gli associati o i loro eredi possono pretendere alcunché dall'Associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - Organi

1. Gli organi sociali sono:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Collegio dei revisori dei conti, se nominato.
2. Le cariche elettive sono a titolo gratuito e volontario.

Art. 8 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.
2. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo tutte le volte che lo ritenga opportuno e almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (*centoventi*) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell'ordine del giorno da almeno 1/10 (*un*

decimo) degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta e da 1/3 (*un terzo*) dei membri del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Art. 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni.
2. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

Art. 10 - Compiti dell'Assemblea – Deliberazioni

1. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei Regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è presa a maggioranza ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.
3. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (*tre quarti*) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, le modalità di liquidazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (*tre quarti*) degli Associati.

Art. 11 - Convocazione - Procedure Assembleari

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 8 (*otto*) giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta o non fossero raggiunte le maggioranze previste dal presente statuto.
2. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei membri del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
4. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
5. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
6. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.



Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo della Associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette eletti dall'Assemblea tra i Soci. Il Consiglio Direttivo una volta eletto nomina tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per 3 (*tre*) anni ed è rieleggibile. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non ricoprano cariche sociali in altre Società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
3. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
4. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall'Associazione e in caso siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli Organi della Federazione Pallacanestro superiori a 90 (*novanta*) giorni, decadono dalla carica e per il periodo dell'inibizione non possono ricoprire cariche sociali.

Art. 13 - Dimissioni

1. Se per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
3. Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dalla maggioranza dei consiglieri e sarà sostituito con le modalità sopra indicate.

Art. 14 - Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (*un terzo*) dei Consiglieri, senza formalità.

Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
 - b) deliberare su argomenti di carattere economico e finanziario, compresa la stipula di contratti di sponsorizzazione;
 - c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
 - d) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai

- Soci;
- e) redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
 - f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
 - g) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente e, in sua assenza, il Vicepresidente hanno la legale rappresentanza della Associazione nei confronti dei terzi e, in giudizio, personalmente o a mezzo di suoi delegati.

Art. 17 - Il Segretario

1. Il Segretario è nominato tra gli associati facenti parte del Consiglio Direttivo. Rimane in carica finché lo è il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Da' esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, gestisce la tesoreria, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché della riscossione e del pagamento da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di stabilire un compenso per il lavoro svolto dal Segretario, oltre al diritto ad un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.

Art. 18 - Il Collegio dei Revisori

1. Contestualmente all'elezione del Consiglio direttivo, l'Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa, al fine di riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.
2. Il Collegio dei revisori nomina nel proprio seno un Presidente. Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio direttivo.
3. I Revisori dei conti devono:
 - sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
 - verificare l'osservanza della Legge, dello statuto e degli eventuali Regolamenti;
 - curare la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti;
 - partecipare di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto;
 - verificare la regolarità e la conformità dei bilanci alle scritture contabili;
 - esprimere un parere sui bilanci.
4. Il Collegio dei revisori si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (*un terzo*) dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno al fine di esprimere un proprio parere in ordine ai bilanci consuntivo e preventivo.

5. L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Art. 19 - Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati almeno quindici giorni prima l'adunanza dell'Assemblea che ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 20 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale ha durata di un anno, con inizio il 1 luglio e termine il 30 giugno successivo.

Art. 21 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.
2. Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota sociale minima. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori.
3. I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato.
4. Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.
5. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
6. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività sportive previste dal presente statuto o devolute a favore di altra associazione non avente scopo di lucro e che svolga analoga attività, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 21 - Clausola compromissoria

1. Le controversie derivanti dalla attività sportiva nascenti tra l'Associazione e i Soci, ovvero tra i Soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale costituito ai sensi dell'art. 44 dello Statuto Federazione Italiana Pallacanestro, che tutti i



Soci si obbligano ad accettare.

2. L'Associazione ed i suoi Soci si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali ovvero nella competenza del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, sempre che trattasi di controversie per le quali la Legge non escluda la compromettibilità in arbitri.
3. I modi, i termini e la procedura arbitrale sono fissati dal Regolamento di Giustizia Federazione Italiana Pallacanestro, garantendo che le parti concorrano in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale.

Art. 24 - Scioglimento






1. Ai sensi dell'articolo 27 del Codice Civile, l'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio direttivo. Inoltre, l'Associazione può essere sciolta per delibera dell'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, la delibera Assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi, fatta salva la diversa destinazione di legge, ad altre associazione sportive dilettantistiche. Il liquidatore è tenuto all'obbligo di rendiconto all'Assemblea.
3. E' fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell'Ente; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi a favore di altra associazione non avente scopo di lucro e che svolga analoga attività, fatta salva diversa destinazione imposta per Legge.
4. In caso di revoca o di mancato rinnovo dell'affiliazione e di scioglimento, rispondono in solido tra loro il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione, delle obbligazioni assunte dall'Associazione verso Federazione Italiana Pallacanestro ed i suoi Organi, verso le Società e i terzi affiliati o tesserati.

Art. 25 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge, le norme e le direttive del CONI nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei Regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro, cui l'Associazione è affiliata.

Il presente Statuto è stato approvato nell'Assemblea degli associati tenutasi nella sede sociale a Mozzecane (VR) in data 7 luglio 2007.

Firmato dai presenti.



Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona 1
 Atti privati serie 3^a - N. 7111
 Liquidati € 173,16
 Centosettantatre,16
 Addì (data del timbro a calendario) p. IL DIRETTORE



19 LUG. 2007